

ASSOCIAZIONE RICREATIVA

“ ESCPERIENCE ”

ATTO COSTITUTIVO



L'anno duemilaquindici, addì 26 del mese di ottobre alle ore 21.00 l'abitazione del sig. Andrea Eventi, in Piacenza, alla via Turati n. 19, si sono riuniti spontaneamente i sig.ri

- Eventi Andrea
- Eventi Elena
- Edini Agostina
- Baraldi Stefano
- Renosto Paolo
- Bongiorno Manuel
- Moizo Umberto

Motivo della riunione la costituzione di una associazione ricreativa senza finalità di lucro.

Dopo la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea nelle persone rispettivamente della sig.ra Eventi Elena e del Sig. Eventi Andrea, è seguito un proficuo dibattito, che ha coinvolto tutti i presenti, i quali dopo una approfondita disamina delle problematiche che interessano la costituzione della nuova associazione, rilevato la solidale consapevolezza della utilità dell'iniziativa, all'unanimità hanno deliberato di costituire l'associazione ricreativa denominata

“ASSOCIAZIONE ESCPERIENCE”

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e ne legge lo Statuto allegato al presente verbale il quale, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'associazione ha per finalità principale il proporre un divertimento stimolante e di sviluppo della persona alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento anche pedagogico ed educativo.

Tale scopo viene perseguito anche con la predisposizione di iniziative intese anche a favorire il divertimento intelligente tra i minori e le loro famiglie.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Promuovere, organizzare ed attuare iniziative culturali, ricreative, di animazione e di intrattenimento a favore dei minori, delle loro famiglie e di adulti;
- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità

morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci e delle loro famiglie, in special modo quelle innovative e di alto contenuto culturale e sociale.

- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- Promuovere ogni altra iniziativa che, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, sia coerente con le finalità associative.

L'adesione alla associazione è libera, le cariche sociali sono elette su base democratica ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, anche indiretto. Posto a votazione lo statuto viene approvato all'unanimità.

Il Presidente prosegue con la lettura dello statuto illustrandone finalità e organizzazione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

L'associazione avrà sede in via Corso Vittorio Emanuele II n. 299 - Piacenza.

I presenti dopo aver esaminato e approvato lo statuto hanno eletto il Consiglio direttivo come risulta dall'elenco nominativo di seguito allegato:

Consiglio Direttivo:

- Eventi Elena, nata a Piacenza (PC) il 22.07.1974, c.f. VNTLNE74L62G535N, residente in Piacenza (PC), via Garilli, n. 2, presidente del Consiglio Direttivo.
- Eventi Andrea, nato a Piacenza (PC) il 16.04.1981, c.f. VNTNDR81D16G535W, residente in Piacenza (PC), Via Turati n. 19, vicepresidente, tesoriere e segretario del Consiglio Direttivo.
- Edini Agostina, nata a Rivergaro, il 30.06.1947, c.f. DNEGTV47H70H350T, residente a Piacenza (PC), via Turati n. 19, consigliere del Consiglio Direttivo.


Il presidente dell'assemblea



Il segretario dell'assemblea



Firma dei presenti:



STATUTO

Art. 1 - E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "ESCPERIENCE"

La sede della associazione è nel Comune di Piacenza.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socioeconomiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e **senza fini di lucro**, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

Finalità principale dell'associazione è l'organizzare attività, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita attraverso un divertimento intelligente e di sviluppo intuitivo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Promuovere, organizzare ed attuare iniziative culturali, ricreative di animazione e di intrattenimento a favore dei minori, delle loro famiglie e di adulti;
 - favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci e delle loro famiglie, in special modo quelle innovative e di alto contenuto culturale e sociale.
 - promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
 - Promuovere ogni altra iniziativa che, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, sia coerente con le finalità associative L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte e/o enigmistica, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.
- L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



ew

Art. 2 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dagli eventuali versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati con l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni culturali;
 - dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
- L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale. Tali entrate derivanti da proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale saranno svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 3 - Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure da versarsi in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente. E' comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

Art. 4 - Gli associati sono tutti da considerarsi soci:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari;

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno firmato l'Atto Costitutivo e che hanno contribuito al versamento del fondo di dotazione iniziale. Agli stessi non è richiesto il versamento della quota per il primo esercizio sociale.

Sono associati Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.

La quota sociale o il contributo associativo è da ritenersi intrasmissibile e non è rivalutabile in alcun modo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il numero dei soci aderenti è ILLIMITATO.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione, nonché la possibilità di partecipare all'attività istituzionale dell'associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Ai fini di una più agevole gestione della acquisizione dello status di socio, il socio conseguirà provvisoriamente la qualità di socio, con il diritto, tra gli altri, a fruire dell'accesso ai servizi istituzionali dell'Associazione, al momento di presentazione della domanda e contestuale pagamento della quota associativa annuale o della rata prevista, ma i diritti di partecipazione alle assemblee verranno garantiti solo effettuata la ratifica dell'ammissione a seguito di delibera del consiglio direttivo. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio è INSINDACABILE e contro la cui decisione non è ammesso appello.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Qualora la ratifica non venga effettuata per qualunque motivo dal Consiglio Direttivo l'associazione dovrà rifondere la quota associativa percepita.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, ammessi dal Consiglio Direttivo.

Sull'eventuale relazione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa annua, trascorso un mese dalla scadenza;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, eccezion fatta per il mancato versamento della quota, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire un organo di giustizia, interno all'associazione, che in primo grado si compone di un Giudice ed un supplente per controversie insorte all'interno dell'associazione, ed in appello di una commissione composta di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.

La decadenza per mancato versamento della quota associativa annua, avverrà invece il giorno di scadenza

dell'annualità cui la quota associativa, non pagata in tutto o in parte è riferita. In tal caso lo stesso socio, decaduto per morosità dovrà procedere a nuova richiesta di ammissione alla qualifica di socio.

Ai fini di democraticità il socio decaduto per morosità potrà richiedere l'ammissione alla società ex novo un numero infinito di volte, senza alcuna preclusione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché, la comunicazione sia stata fatta almeno due mesi prima.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- e, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale:
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - ad accedere alle cariche associative;
 - a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha diritto ad un voto.

In particolare ha diritto di voto, per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione, il socio maggiorenne mentre il socio minorenni può esercitare il proprio diritto al voto attraverso il proprio tutore legale o da chi esercita la patria potestà.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di dieci deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio direttivo ed ha facoltà di nominarne il Presidente;
- Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;
- Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il giorno 30 giugno.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'assemblea e' indetta dal Consiglio Direttivo ed e' convocata dal Presidente ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

La comunicazione di convocazione, deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del Giorno. E' facoltà dei soci richiedere la notifica della convocazione anche a mezzo mail, purché tale richiesta sia specificatamente indicata, insieme alla mail di destinazione, nella domanda di ammissione a Socio.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci aventi diritto di voto, in quanto in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, e' necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 8 - Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 2 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e in regola con il pagamento della quota sociale. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; il consigliere così nominato rimane in carica sino alla successiva assemblea dei soci. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- nominare al suo interno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, un Vice-Presidente ed, eventualmente, un Segretario ed un tesoriere, fissandone i limiti di delega;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale ed eventuali quote associative specifiche, oltre alle modalità di pagamento delle stesse;
- delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- amministra il patrimonio sociale;
- delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali;
- provvedere a tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea dei soci. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.



I membri del consiglio direttivo non possono svolgere analoga funzione in altre associazioni di carattere analogo.

Art. 9 - Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; il Presidente può anche provvedere ad aprire presso gli Istituti di Credito conti correnti bancari necessari all'attività dell'associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e dell'assemblea, corredandolo se necessario di idonee relazioni.

Il presidente dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile per un numero illimitato di volte.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 di Maggio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro il 30 giugno all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

È vietato distribuire tra i soci, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci e il libro Soci.

Art. 12 - All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.

Art. 13 - La durata della associazione è illimitata. Essa può essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci con l'approvazione di almeno i 3/4 dei soci presenti all'assemblea.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio

ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la sospensione;
- 3) la esclusione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. Per l'esclusione si fa riferimento a quanto già indicato all'art. 4.

Art. 15 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I, e nel libro V del Codice Civile.

Piacenza, 26.10.2015

Firmato



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza

La presente è copia fotostatica conforme
all'unico originale giacente in questo Ufficio e
registrato il 1.1 NOV. 2015

al n. 3275 della serie 3
con Euro 200,00 (duecento,00)

Si rilascia a richiesta del Sig. EVENTI ELENIA

Piacenza, il 1.1 NOV. 2015



Firma su delega del Direttore Provinciale
dott.ssa Licia PALANGA

